COMUNE DI ITRI
PROT. 0009798

DEL. 05/06/2025
ORA 17:29

COMUNE DI ITRI
-Provincia di Latina-
Medaglia di Bronzo al Valor Civile

ORDINANZA NR. 15

ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI

IL SINDACO

PREMESSO

- **che** diversi terreni siti nel territorio del Comune di Itri versano in stato di incuria e abbandono. Divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant'latro, con il conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- **che** tale situazione di abbandono, unitamente alla crescita della vegetazione ed alle temperature estive aggrava il rischio di incendi e pericolo per la cittadinanza;
- **che** a seguito dei sopralluoghi eseguiti lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali o ad uso pubblico nel territorio del Comune di Itri, si è constatata la presenza di:

- terreni incolti in difformità da quanto stabilito dai vigenti regolamenti comunali;
- vegetazione infestante che si protende oltre il confine stradale, restringendo la carreggiata sia carrabile che pedonale in difformità alle norme del Codice della Strada ed ai regolamenti comunali;

PRESO ATTO che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, provocando sovente gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami di piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro nei campi e che finisce nei fossi che devono essere tenuti puliti;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti, tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate, con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dalle emergenze sanitarie e per l'igiene pubblica;

TENUTO CONTO che soprattutto nella stagione estiva, le suddette situazioni di incuria potrebbero determinare situazioni di pericolo, per il potenziale innesco di incendi;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determino il deturpamento ambientale;

RITENUTO che tali situazioni possono generare potenziale pericolo sia per la circolazione stradale che per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che il Sindaco, è l'Autorità preposta a garantire l'igiene pubblica, l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la salute dei cittadini;

RICHIAMATO l'art. 50 c.4 e c.5 del D.Lgs. n. 267/2000 del TUEL: "11 Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità

locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana."

PRESO ATTO che il provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 - L. 241/1990;

VISTA la precedente Ordinanza del Commissario Straordinario n.11 del 18.06.2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 8 giugno 2020, con la quale sono state determinate le sanzioni per il pagamento in misura ridotta delle violazioni all'ordinanza per la pulizia e manutenzione dei terreni privati;

VISTO l'art. 3 C.I lett. c) che attribuisce al Sindaco, la qualità di autorità territoriale di protezione civile;

VISTA la legge 21/11/2000, n. 353, "legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO l'art. 255 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "norme in materia ambientale";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il R.D. n.368/1904 e l'art.897 del codice civile;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 / 2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

RITENUTO, pertanto, necessario, provvedere a disciplinare la materia di cui in premessa;

VISTO l'art.5 della Legge 689/81,

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualunque titolo di terreni, di provvedere entro e non oltre **10 (dieci) giorni** dalla pubblicazione della presente, al mantenimento e cura di quanto di loro competenza in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti.

In particolare, a tutela del territorio:

a) i giardini, gli spazi verdi e terreni in genere dovranno essere mantenuti in stato di pulizia costante e decoro per l'abitato, evitando il crescere indiscriminato di erbe, mentre le siepi e gli alberi dovranno essere regolarmente potati al fine di non invadere le aree circostanti la proprietà;

b) dovrà essere assicurato il taglio della vegetazione, degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali, prospicienti spazi e aree pubbliche, nonché al taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade ed ai marciapiedi;

c) dovranno essere realizzati e mantenuti in efficienza i fossi di guardia per il contenimento delle acque meteoriche provenienti dai propri fondi al fine di evitare sversamenti di acqua e fango sulle strade pubbliche prevedendo, ove necessario, idonei punti di raccolta in cui far confluire le acque;

d) è fatto divieto di lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quale ratti, cani o gatti randagi ed altri;

e) è fatto obbligo che, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario debba curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco, di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita e procedere alla pulizia dei fossi;

f) ai proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade comunali e/o vicinali, nonché a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati, di depositare sul suolo pubblico ogni materiale e di provvedere alla pulizia e manutenzione dei fossi e canali sia pubblici che interpoderali;

g) i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare i necessari interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, estirpazione di sterpaglie e cespugli,taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;

h) i proprietari dei lotti prospicienti le strade statali, provinciali e comunali dovranno mantenere gli stessi in stato di pulizia costante e provvedere in particolare al taglio della vegetazione nonché adottare tutte le misure necessarie per rimuovere eventuali rifiuti che insistono sul proprio terreno ai bordi delle strade;

AVVERTE

che in caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, il Comune potrà procedere direttamente con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione prevista;

che come intimato nel verbale di accertamento di violazione, si procederà d'ufficio accedendo al fondo oggetto della sanzione al fine di provvedere, tramite ditta incaricata dal Comune di Itri, al ripristino delle condizioni di corretto mantenimento dello stesso eliminando la vegetazione incolta e gli eventuali rifiuti ivi abbandonati. Le spese relative ai lavori di sistemazione dei lotti incolti verranno addebitate ai responsabili inadempienti e il recupero delle stesse avverrà con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate extra tributarie;

che per le operazioni necessarie al rispetto della presente ordinanza è subordinato al rilascio, quando dovuto, delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti;

DISPONE

Che la mancata osservanza della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria

dell'art.7 bis del D.lgs.267/2000 da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con applicazione dell'art.5 legge 689/81 in tema di concorso di persone nella violazione amministrativa, fatto salvo l'eventuale diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.42 del 08.02.2020, ai sensi dell'art. 16 c.2 della Legge 689/1981 e le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;

DISPONE ALTRESI'

Che la presente Ordinanza viene trasmessa alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 c.2 della Legge 689/1981, così come modificato dal DECRETO LEGGE 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 con art. 6 bis, che stabilisce 'Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o pmvinciale, all'interno de/ limite editta/e minino e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Che la presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune dei Itri ed all'Albo Pretorio. Il presente provvedimento sostituisce tutti i precedenti emanati in materia.

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- ☐ Al Prefetto di Latina;
- ☐ Al Commissariato della P.S. di GAETA;
- ☐ Al Comando della stazione dei Carabinieri Forestali di GAETA;
- ☐ Al Comando della stazione dei Carabinieri di Itri;
- ☐ Al Comando della Polizia Locale di Itri;

- ☐ Al Comando delle guardie del Parco Regionale dei Monti Aurunci.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.LGS. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica o pubblicazione del presente atto, o, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto, ai sensi del capo III del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Itri, lì 05 GIU 2025

COMUNE DI ITRI - Provincia di Latina

IL SINDACO